



Comune di San Benedetto del Tronto

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI


CCIB

PROGETTAZIONE

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE
Ufficio Pianificazione e progettazione urbanistica

Dirigente
dott.ing. G.Polidori

dott.ing. M.Cicchi
per.ed. G.Ciarrocchi
geom. G.Tiburtini
geom. M.Forlini



ASSESSORE ALL'URBANISTICA

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Maggio 2008

CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In riferimento alla alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22/10/2007, con successivo Decreto di attuazione, si è preso atto che per i Comuni sono obbligati ad istituire il catasto comunale degli incendi boschivi. In particolare nella regione Marche due delibere regionali hanno determinato i criteri di formazione e gestione di detto Catasto comunale. Il Comune di San Benedetto del Tronto pertanto in esecuzione di dette normative sovraordinate ha provveduto alla individuazione e conseguente perimetrazione delle aree percorse dal fuoco a partire dall'anno 2001 fino ad oggi.

Le aree sono state individuate anche con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato che attraverso strumentazione GPS ha fornito le coordinate geografiche dei punti che delimitano dette aree; si è provveduto poi a riportare dette delimitazioni sulla base aereofotogrammetrica per una migliore individuazione, cartografia restituita in scala 1:2000 e riferita alla data del 18/06/2007 (data dell'ultimo volo aereo comunale).

La documentazione si compone di n.2 elaborati grafici di rappresentazione (rispettivamente in scala 1:5.000 e 1:2.000) delle aree percorse dal fuoco, oltre alla presente relazione illustrativa contenente oltre all'individuazione fotogrammetrica la consistenza catastale delle aree stesse (ved. Allegato alla relazione).

Le aree interessate dal fuoco ricadenti nel territorio comunale a partire dall'anno 2001 sono tre e risultano così localizzate e individuate dalle seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss-Boaga:

incendio del 06/10/2001 in località Monte Aquilino

Punto	Coordinate E	Coordinate N
1	2427553	4753645
2	2427656	4753710
3	2427720	4753700
4	2427819	4753731
5	2427828	4753684
6	2427926	4753658
7	2428008	4753580
8	2428014	4753639
9	2428066	4753656
10	2428095	4753662
11	2428070	4753692
12	2428036	4753704
13	2427994	4753704
14	2427969	4753762
15	2427948	4753771
16	2427807	4753782
17	2427733	4753777
18	2427608	4753784
19	2427558	4753758

incendio del 06/05/2002 in località Albula

Punto	Coordinate E	Coordinate N
1	2425865	4757097
2	2425861	4757193
3	2425784	4757247
4	2425745	4757246
5	2425778	4757256
6	2425795	4757251
7	2425826	4757231
8	2425890	4757244
9	2425917	4757222
10	2425990	4757242
11	2425996	4757215
12	2425957	4757173
13	2425952	4757114
14	2425970	4757089
15	2425918	4757076

incendio del 26/12/2006 in località Monte della Croce

Punto	Coordinate E	Coordinate N
1	2428087	4755156
2	2428095	4755166
3	2428107	4755174
4	2428122	4755179
5	2428148	4755210
6	2428152	4755224
7	2428154	4755253
8	2428087	4755248
9	2428124	4755228
10	2428083	4755179
11	2428063	4755158

Alla luce della normativa vigente pertanto dette aree risultano soggette all'art.10 della Legge 353/2000 che si richiama e si riporta in calce alla presente relazione. Per la loro corretta individuazione si fa riferimento alla cartografia in scala 1:5000 e 1 :2.000 allegata (elaborati n.1 e 2) e che costituisce parte integrante e sostanziale del catasto comunale degli incendi boschivi di detto Comune.

Fonti normative

Legge 21/11/2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi.

OPCM n. 3624 del 22/10/2007 relativa agli incendi boschivi.

D.G.R. n.1462 DEL 02/08/2002 Adozione del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

D.G.R. n. 328 del 30/03/2004 Integrazione alla D.G.R.n.1462 del 02/08/2002.

Legge 21/11/2000 n. 353

(omissis)

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

(omissis)

CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

ALLEGATO

Tabella riepilogativa su base catastale delle aree percorse dal fuoco

Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Numero	Foglio	Mappale	Località	Data incendio	Superficie incendio
1	1	14 porzione	Albula	06/05/2002	17.397 mq
	1	15 porzione	Albula	06/05/2002	
	1	98 porzione	Albula	06/05/2002	
	1	115 porzione	Albula	06/05/2002	
2	8	130 porzione	Monte della Croce	26/12/2006	3.545 mq
	8	133 porzione	Monte della Croce	26/12/2006	
	8	187 porzione	Monte della Croce	26/12/2006	
	15	129 porzione	Monte della Croce	26/12/2006	
	15	921 porzione	Monte della Croce	26/12/2006	
3	18	13 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	46.377 mq
	18	14 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	45 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	46 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	48 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	71 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	85 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	99 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	100	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	101 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	117 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	118 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	120 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	204	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	205	Monte Aquilino	06/10/2001	
	18	206	Monte Aquilino	06/10/2001	
	19	1 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	19	2 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	19	195 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
	19	196 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001	
19	197 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001		
19	247 porzione	Monte Aquilino	06/10/2001		

